

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 268 DEL 04/03/2015

OGGETTO: Autorizzazione stipulazione Convenzione per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

TECLEME PAOLO

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. ORTU SALVATORICO		DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE AREA AFFARI GENERALI, AFFARI LEGALI, COMUNICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 04/03/2015	Al 19/03/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta dell'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione;

Premesso che l'art. 27 del D.P.R.n. 382 del 11/07/80 prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

Visto l'art. 37 del D.Lgs n. 368 del 17/08/99, che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica;

Considerato che la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Università degli studi di Sassari ha interesse ad estendere la propria rete formativa, attraverso la stipula di una convenzione con l'Azienda, a strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari;

Dato atto che l'Azienda ha manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, con l'Università degli Studi di Sassari;

Visto lo schema di convenzione da utilizzare per la disciplina dei rapporti tra le parti, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si ritiene di approvare autorizzandone la stipulazione;

Ritenuto pertanto necessario autorizzare la stipulazione di apposita convenzione per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica;

Visti il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L.R. 28 luglio 2006, n. 10; l'Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare la convenzione per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica, da redigersi secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, autorizzandone la stipulazione;

- di incaricare l'Area Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione della stipulazione della Convenzione in argomento, le direzioni mediche dei PP.OO. e le UU.OO. interessate in base alle rispettive competenze, dell'esecuzione del presente atto.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 1

Struttura proponente: AAGGAALLC

Il Dirigente: Dr.ssa Federica Pillai

**CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLA RETE FORMATIVA ALLE STRUTTURE
NON APPARTENENTI ALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI PER I MEDICI
IN FORMAZIONE SPECIALISTICA**

TRA

- L'Università degli Studi di Sassari, nella persona del Rettore Prof. Attilio Mastino, domiciliato per la carica in Sassari, Piazza Università n. 21;
- L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Via Coppinon. 26, P.IVA 02268260904, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Giuseppe Pintor, in qualità di Legale Rappresentante;

E

- L'Azienda Sanitaria locale n. 2 di Olbia, con sede legale in Olbia Via Bazzoni-Sircana n. 2/2A, CF.\P.Iva 01687160901 rappresentata dal Commissario Straordinario. Dott. Paolo Teclème, in qualità di Legale Rappresentante;

PREMESSA

VISTO l'art. 27 del D.P.R.n. 382 del 11/07/80, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTO l'art. 37 del D.Lgsn. 368 del 17/08/99, che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica all'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

VISTO l'art. 38 del D.Lgsn. 368 del 17/08/99, che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

VISTO il Protocollo d'Intesa Regione - Università del 16/09/04, che al titolo III disciplina i rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica, ed in particolare al comma d) dell'art. 19 prevede che le strutture ove è svolta l'attività di formazione specialistica debbano essere in possesso dei requisiti di idoneità di cui al D.Lgs. n. 257 del 08/08/91 e al D.M. del 17/12/97;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27/04/07, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari;

VISTA la deliberazione n.86 del 16/02/09, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per l'estensione della rete formativa alle strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari per i medici in formazione specialistica;

PRESO ATTO della volontà della Direzione Aziendale, con la quale si è manifestato l'intendimento di integrare e modificare lo schema di convenzione di cui sopra;

VISTA la delibera n. 152 adottata dall'Azienda OspedalieroUniversitaria di Sassari in data 18/02/2014 che approva lo schema della presente convenzione;

CONSIDERATO che la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia ha interesse ad estendere la propria rete formativa, attraverso la stipula di una convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, a strutture non appartenenti all'Università degli Studi di Sassari;

CONSIDERATO che l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia ha manifestato la propria disponibilità a condividere le proprie strutture, attrezzature e personale, per le esigenze didattiche e formative della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, con l'Università degli Studi di Sassari;

VISTE le delibere adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Sassari rispettivamente nelle date del 21 novembre 2013 e del 27 novembre 2013, con le quali viene approvato lo schema della presente convenzione;

VISTE le delibere adottate dal Consiglio della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, e dal Consiglio della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari rispettivamente nelle date del _____ e del _____.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

L'Azienda Locale n. 2 di Olbia, di seguito denominata Azienda Convenzionata, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Sassari, di seguito denominata Università, e dell'Azienda OspedalieroUniversitaria di Sassari, di seguito denominata A.O.U., per le esigenze didattiche della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, le U.O. di Ortopedia e Traumatologia della ASL n. 2 di Olbia, nelle quali vengono effettuate le seguenti prestazioni: ambulatorio, attività di ricovero, attività sale operatorie e attività sala gessi.

Art. 2

L'Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l'espletamento delle attività complementari od integrative di quelle svolte nell'ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione predetta, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione.

Art. 3

Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all'art. 1 saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola, in accordo con i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

Il Direttore della Scuola si impegna a comunicare all'A.O.U. e all'Azienda Convenzionata i nominativi dei medici in formazione nonché il loro periodo di formazione specialistica.

Art. 4

L'attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi, che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, dovranno essere preventivamente

concordati dal Consiglio della Scuola e dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata.

L'attività e gli interventi dovranno essere illustrati e certificati dai Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata e controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, fornito dall'Università. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella dei medici strutturati del Servizio Sanitario Nazionale(S.S.N.).

L'attività tutoriale svolta dai Dirigenti sanitari a favore dei medici in formazione specialistica costituisce specifico titolo da valutare per il conferimento di incarichi comportanti la direzione di struttura, ovvero per l'accesso agli incarichi di secondo livello dirigenziale, ai sensi dell'art.38, comma 5, del D.L.gs. n. 368 del 17/08/99 e per l'eventuale attribuzione di crediti ECM.

Art. 5

Al fine di consentire all'Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto da contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture dell'Azienda Convenzionata dovranno inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università l'attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno.

L'attività del medico in formazione specialistica non potrà, in nessun caso, sostituire quella del personale di ruolo del reparto odin servizio.

Art. 6

L'Azienda Convenzionata, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa,provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali per la responsabilità civile contro terzi, per l'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle medesime condizioni del proprio personale.

Gli estremi identificativi dell'assicurazione RCT predetta devono essere comunicati all'Università e all'A.O.U. dall'Azienda Convenzionata.

L'A.O.U. provvede ad anticipare i costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo, sia nelle proprie strutture sia nelle altre strutture di cui alla presente convenzione, salvo rimborso da parte dell'Azienda Convenzionata per i periodi di formazione espletati presso la medesima Azienda.Il costo relativo alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL, anticipato dall'A.O.U., dovrà essere rimborsato da parte dell'Azienda Convenzionata entro e non oltre 90 giorni dalla conclusione del periodo di formazione fuori sede di ciascun specializzando.

Art. 7

Per il personale del Servizio Sanitario Nazionale, la Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgiadelibera annualmente, su proposta del Consiglio della Scuola, sia l'affidamento con titolarità di corsi di insegnamentosia l'affidamento di attività didattiche integrative, inclusa quella di tutorato. Per l'affidamento dei predetti compiti di attività didattica frontale, professionalizzante e tutoriale, il Consiglio della Scuola valuta l'esperienza didattica e l'attività di servizio svolta presso strutture specialistiche accreditate, conformi con la tipologia della scuola.

Art. 8

Il medico in formazione deve presentare al Consiglio della Scuola un "Progetto formativo" accompagnato dalla documentazione rilasciata dalla struttura ospitante; tale progetto deve rientrare nel piano di formazione previsto per l'anno di corso.

Il Consiglio della Scuola valuta la congruità del progetto, verifica se l'attività indicata possa in alternativa essere svolta all'interno delle strutture della Scuola e, infine, autorizza la frequenza

esterna. In determinati periodi dell'anno l'autorizzazione alla frequenza esterna implica l'impossibilità alla frequenza teorica e, di conseguenza, il Consiglio della Scuola deve esprimersi in merito all'esonero di tale frequenza.

Il periodo di frequenza esterna, essendo finalizzato al completamento del piano formativo del medico in formazione, non deve essere recuperato e, conseguentemente, lo stesso continua a godere del trattamento economico spettante, a seguito della procedura di verifica delle presenze previste dall'art. 5.

Il medico in formazione autorizzato alla frequenza esterna dovrà seguire le indicazioni proposte dai tutor, rispettare gli obblighi di riservatezza circa i processi produttivi od altre notizie di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza, prendere atto che la frequenza non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, redigere una relazione finale sull'attività di formazione svolta, da consegnare a gli uffici competenti entro dieci giorni dal rientro in sede.

Art. 9

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda Convenzionata.

Art. 10

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'A.O.U., salvo l'anticipo dei costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nell'Azienda Convenzionata. Come previsto ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione i costi suddetti, anticipati dall'A.O.U., verranno rimborsati dall'Azienda Convenzionata esclusivamente per i periodi di formazione espletati presso la medesima Azienda.

Art. 11

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula e si intende tacitamente rinnovata, di anno accademico in anno accademico, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti, da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Letto confermato e sottoscritto

Università degli Studi di
Sassari
Il Rettore
(Prof. Massimo Carpinelli)

Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari
Commissario Straordinario
(Dott. Giuseppe Pintor)

Azienda SANITARIA Locale
n. 2 di Olbia
Il Commissario Straordinario
(Dott. Paolo Teclème)
